Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Giovedì, 11 ottobre** | **Numero 240**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 38: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di
Altri avvisi, centesimi quaranta ... } colonna o spazio di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto odierno, ha nominato senatore del Regno il vice ammiraglio Alberto Del Bono, ministro della marina.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le anticipazioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, possono essere fatte indistintamente agli enfiteuti, alle Società cooperative agrarie riconosciute, ai proprietari e ai conduttori di terre.

Oltre che per gli scopi enunciati ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 sopra citato, le anticipazioni agli individui e alle Società predette, possono essere concesse anche per la difesa dalle acque e per il prosciugamento e l'irri-

gazione dei fondi, per la costruzione di pozzi e di abbeveratoi, per la sistemazione e il dissodamento dei terreni e per la costruzione di muri di cinta, siepi ed altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi.

Le Casse ademprivili possono anticipare in tutto o in parte l'importo dei mutui concessi dal Ministero di agricoltura ai sensi della legge 16 luglio 1914, n. 665, dietro regolare delegazione a riscuotere le rate dei mutui stessi debitamente notificata al Ministero predetto.

Art. 2.

Per la concessione delle anticipazioni di cui all'art. 1 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, e all'articolo precedente e per la piena efficacia della relativa garanzia ipotecaria, è sufficiente la dimostrazione che il richiedente è il legittimo possessore del fondo, nel quale devono essere eseguite le opere di miglioramento.

La dimostrazione del legittimo possesso sarà fatta mediante la presentazione dell'estratto storico catastale o anche a tenore delle disposizioni del Codice civile, o, in difetto, con le modalità stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª) per i danneggiati dal terremoto della Liguria.

Art. 3.

Ai conduttori di fondi, siano individui o Società, le anticipazioni di cui agli articoli precedenti, possono essere concesse dietro prestazione di semplice garanzia personale da determinarsi dal Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile. Le anticipazioni ai conduttori di fondi non potranno eccedere lire cinquemila, nè avere durata maggiore di cinque anni.

Art. 4.

Il presidente e i membri elettivi del Consiglio di amministrazione delle Casse ademprivili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri elettivi si rinnovano per metà ogni biennio; alla fine del primo biennio la designazione degli uscenti è fatta mediante sorteggio, in seguito per anzianità di nomina.

In seno al Consiglio di amministrazione è costituita una Commissione per deliberare sulla ammissione delle cambiali allo sconto. Essa è composta di due consiglieri, tra i quali sempre almeno uno elettivo, scelti per turno mensile, e del direttore della Cassa, che nella Commissione ha voto deliberativo con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni votate dai due consiglieri, salvo in tal caso l'obbligo di rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.

I membri del Consiglio di amministrazione godranno di una medaglia di presenza per ogni adunanza del Consiglio e della Commissione di sconto.

Art. 5.

I Monti frumentari che possiedono un capitale inferiore a lire duemila o comunque non possono utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro di agricoltura, sentita la Cassa ademprivile della Provincia, consorziati obbligatoriamente con Monti di comuni contermini, oppure concentrati nella Cassa ademprivile.

Avvenendo tale concentramento, la Cassa ademprivile dovrà impiegare i capitali dei Monti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti stessi risiedevano, e potrà, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, istituire sedi secondarie e rappresentanze ove se ne manifesti il bisogno.

Art. 6.

Le anticipazioni delle Casse ademprivili a ciascun Monte frumentario, possono giungere fino alla somma di lire ventimila.

Il limite massimo dei prestiti che i Monti frumentari possono concedere, è elevato a lire mille tanto per quelli in natura, che per quelli in denaro.

Sui prestiti in natura o in denaro i Monti frumentari possono percepire un interesse fino al due e mezzo per cento in più di quello che corrispondono alla Cassa ademprivile. È vietato di porre a carico dei prestatari altri oneri a titolo di provvigione od altro.

Art. 7.

Le Commissioni che amministrano i Monti frumentari, sono indistintamente composte di cinque membri, dei quali uno nominato dal prefetto della Provincia due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore a tremila abitanti.

Art. 8.

Gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti e documenti che possono occorrere per il funzionamento delle Casse ademprivili, anche per comprovare la proprietà, o il possesso, la libertà e il valore degli immobili offerti in garanzia delle anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla direzione delle Casse.

È data facoltà alle Casse ademprivili di fare eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.

Sono ridotti alla metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione o ricognizione degli atti e contratti relativi alle operazioni di credito agrario e tali onorari, per i mutui che vengono somministrati a rate, comprendono tanto il contratto di mutuo, quanto l'atto notarile di liquidazione definitiva, quali sono considerati come una sola stipulazione.

Le Casse ademprivili sono dispensate dalle formalità della registrazione delle quietanze pagate dai mutuatari in dipendenza di operazioni di credito agrario contemplate dalla legge 10 novembre 1907, n. 844, e dal presente decreto; e godono della franchigia postale

Art. 9.

Nei riguardi dei prestiti agrari le ricevute delle de-

nuncie del bestiame, i bollettini di vendita e le ricevute di tali bollettini depositati negli uffici comunali, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento 14 luglio 1898, n. 404, per le repressioni dell'abigeato in Sardegna, possono essere sottoposti a vincolo a favore dell'istituto sovventore.

Il vincolo dovrà essere annotato dal segretario comunale, su semplice richiesta dell'Istituto, anche sul bollettino o richiesta madre e deve rimanervi fino a quando l'Istituto non abbia dichiarata la totale estinzione del debito da parte del mutuatario.

L'annotazione del vincolo produce, di pieno diritto, privilegio sul bestiame a favore dell'Istituto sovventore e divieto nel debitore di alienare o comunque distrarre il bestiame vincolato.

Art. 10.

La vigilanza sui Monti frumentari, nonchè sulle Casse agrarie e sui Consorzi agrari non costituiti nella forma cooperativa, è affidata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna Provincia e sarà esercitata nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

Il direttore predetto ha facoltà di disporre ispezioni anche agli altri enti contemplati nell'art. 1, n. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, che abbiano chiesta o ottenuta una anticipazione.

Per l'esercizio della vigilanza, sarà provveduto entro tre mesi dalla data del presente decreto alla modificazione del ruolo organico di ciascuna Cassa ademprivile.

Art. 11.

Il fondo del soppresso censorato dei Monti frumentari e i capitali di provenienza diversa finora amministrati dal prefetto di Cagliari e assegnati al mantenimento dell'ufficio di ispezione istituito dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, sono ripartiti fra le due Casse ademprivili nella proporzione di tre quinti a quella di Cagliari e due quinti a quella di Sassari, ivi computate le somme effettivamente pagate sul detto fondo per vigilanza sui Monti di ciascuna Provincia dopo la entrata in vigore della legge 10 novembre 1907, n. 844. I proventi raccolti dai Monti frumentari a norma del regolamento 15 maggio 1898, n. 174, saranno devoluti alla Cassa della rispettiva Provincia.

I Monti frumentari e gli altri enti sottoposti alla vigilanza, verseranno a titolo di contributo per le spese relative alla Cassa ademprivile della Provincia il tre per cento dei loro utili netti annuali.

Art. 12.

Alle spese di vigilanza di cui al precedente articolo 10, lo Stato dà un contributo di lire 30,000, che sarà stanziato in un apposito capitolo del bilancio del Ministero d'agricoltura.

Art. 13

L'approvazione dei conti dei depositari dei Monti frumentari è devoluta al Consiglio d'amministrazione della rispettiva Cassa ademprivile.

Dalla decisione del Consiglio, i depositari possono ricorrere al Ministero di agricoltura e da quella del Ministero alla Corte dei conti.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — SACCHI — MEDA — CARCANO — DE NAVA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ciascuna Provincia, la Commissione provinciale di agricoltura provvede all'organizzazione dell'insegnamento professionale per i contadini adulti.

La parte istruttoria e quella esecutiva degli affari di cui sopra è affidata ad apposito Comitato di tre o di cinque membri, da nominarsi nel seno della Commissione stessa. Il Comitato comprende il direttore della cattedra ambulante di agricoltura, o chi ne fa le veci, con le funzioni di segretario-relatore; e, ove non ne facciano parte, vanno aggregati al Comitato i dirigenti gli Istituti di insegnamento agrario della Provincia.

Art. 2.

Per l'attuazione del compito, di cui all'articolo precedente, la Commissione provinciale, tenuti presenti i bisogni dell'agricoltura, si varrà essenzialmente dei seguenti mezzi:

a) corsi temporanei di pratica applicazione, riguardanti le coltivazioni locali;

b) corsi pratici temporanei di industrie agrarie;

c) corsi temporanei di pratica di macchine agrarie;

d) corsi temporanei di pratica di piccole industrie rurali e forestali;

e) corsi temporanei di economia domestica e di industrie agrarie per le donne;

f) periodi di pratica, presso aziende, stabilimenti od impianti.

Inoltre la Commissione provinciale si potrà valere di ogni altro mezzo, diretto o indiretto, idoneo al fine.

Art. 3.

La vigilanza sull'insegnamento professionale dei contadini adulti spetta al Ministero di agricoltura.

La Commissione provinciale di agricoltura determina il programma annuale delle iniziative da attuare, in provincia, fissando per ciascuna la spesa relativa, ripartendo tra le istituzioni idonee lo svolgimento delle attività prefisse, e coordinando, ai fini di tale svolgimento, l'azione delle diverse istituzioni.

Il programma annuale è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero di agricoltura, nel tempo utile da indicarsi da questo.

Al Ministero di agricoltura sarà rimessa annualmente, a cura della Commissione provinciale, una particolareggiata relazione tecnica, morale e finanziaria sul programma svolto.

Art. 4.

Allo svolgimento delle attività si provvede coi mezzi finanziari portati dal presente decreto e con quelli all'uopo destinati da pubbliche amministrazioni centrali e locali.

I fondi dei bilanci di Cattedre ambulanti e di altre istituzioni agrarie, i quali siano già impegnati per i fini specifici di cui al presente decreto, si intendono consolidati nella misura media risultante dai consuntivi dell'ultimo triennio, onde essere, per egual somma annua, destinati in avvenire e continuativamente ai fini stessi, esclusa ogni diversa destinazione, e rimanendo amministrati ed erogati dal medesimo Istituto, ma coordinati e compresi nel programma annuale di che nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Per le spese di ogni genere inerenti allo svolgimento delle iniziative, di cui ai precedenti articoli, per l'istruzione professionale dei contadini adulti, sia ad integrazione di mezzi locali, sia a carico dello Stato è istituito apposito capitolo, nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura, al quale saranno iscritte le assegnazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto.

Il Ministero di agricoltura ripartirà annualmente fra le Provincie, sulla base delle disponibilità dei rispettivi programmi approvati, e del contributo degli enti locali, il fondo inscritto nel bilancio.

I fondi ripartiti saranno erogati, sia come contributo alle istituzioni, sia mediante anticipazioni ai prefetti, ai sensi delle norme contabili vigenti, per essere impiegati giusta il programma presentato dalla Commissione provinciale ed approvato dal Ministero di agricoltura.

Art. 6.

Le speciali iniziative per l'insegnamento professionale degli operai agricoli, e per le quali si intenda ottenere sussidio da altri fondi speciali portati dal bilancio del Ministero d'agricoltura, compresi i corsi di istruzione operaia riguardanti la zootecnia, la gelsicoltura e la bachicoltura e l'apicoltura, devono essere coordinate nel programma annuale, formato dalla Commissione provinciale d'agricoltura.

Art 7.

Le Commissioni provinciali d'agricoltura, di cui all'art. 18 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, avranno la durata oltre il termine dei sessanta giorni dopo la pubblicazione della pace.

Art. 8.

Il contributo, a carico dello Stato, da inscriversi nella parte ordinaria della spesa del Ministero di agricoltura, è determinato, per l'esercizio finanziario 1917-918, in L. 300.000, per l'esercizio 1918-919 in L. 700 000 e per gli altri esercizi successivi in lire 1.000.000.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli :* SACCHI.

Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto fisso di lire due, stabilito dall'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per ogni capo bovino portato alla macellazione, che non abbia nessun dente incisivo di adulto, è aumentato di lire due.

Il maggior provento derivante da tale aumento è devoluto interamente allo Stato.

Resta ferma, a favore dei Comuni incaricati della riscossione, la quota del quarto, calcolata soltanto su lire due per ciascun capo bovino.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, relativo al funzionamento dell'Unione edilizia messinese e dell'ente edilizio di Reggio Calabria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le qui unite norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione edilizia nazionale, vistate d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Resta in vigore il sopracitato regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915 per quanto riguarda l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 19 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — ORLANDO — CARCANO — MEDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

UNIONE EDILIZIA NAZIONALE

CAPO I.

Amministrazione e funzionamento — Consiglio d'amministrazione.

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Unione edilizia nazionale delibera circa:

1° i bilanci annuali preventivi e le proposte di variazione;

2° i rendiconti consuntivi;

3° l'impiego dei fondi dell'azienda;

4° la nomina, gli assegni o il licenziamento degli impiegati, su proposta del direttore generale;

5° le norme per l'affitto di tutte le case gestite dall'Unione

6° gli schemi dei contratti quando importino una spesa superiore alle L. 25.000 e le transazioni e condono di penali per somma superiore alle L. 5000;

7° la istituzione delle sedi principali, ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, determinando i Comuni ad esse aggregati, e la istituzione di uffici locali;

8° le cauzioni per i cassieri, e per tutti gli altri impiegati ai quali, per le loro mansioni, si creda di fare obbligo di speciale garanzia;

9° le operazioni di mutuo e di sconto dei contributi diretti dello Stato;

10° gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare dello ente, con le forme stabilite dal presente decreto;

11° l'autorizzazione ad iniziare giudizi, escluse le azioni di sfratto;

12° i piani di massima ed i progetti dei lavori, quando eccedano la somma di lire cinquantamila (L. 50.000) e le modalità per l'esecuzione.

Delibera su tutte le proposte del presidente, del direttore generale e dei singoli consiglieri, e controlla e vigila su tutto l'andamento dell'azienda.

I bilanci ed i conti delle gestioni precedenti, non ancora approvati, ed i bilanci delle eventuali gestioni straordinarie delle diverse sedi saranno sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, in ciascun mese e può essere anche convocato straordinariamente dal presidente di sua iniziativa, o su proposta del direttore generale, o a richiesta di almeno due consiglieri.

Art. 3.

Il presidente determina gli affari da sottoporsi all'esame del Consiglio e vigila perchè le deliberazioni di quest'ultimo siano eseguite.

Nei casi di somma urgenza, inteso il direttore generale, prende sugli oggetti indicati ai nn. 6, 11 e 12 dell'art. 1° le deliberazioni di competenza del Consiglio. Di tali deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza al fine di ottenere la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne farà le veci il più anziano dei membri del Consiglio.

Art. 4.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non siano prese con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri, oltre il presidente. Esse sono prese a maggioranza assoluta di voti. I quattro segretari del Consiglio, nominati col decreto Luogotenenziale aprile 1917, o quelli successivamente nominati in loro sostituzione dal Consiglio di amministrazione, sono preposti ai servizi amministrativi dell'ufficio centrale. Essi intervengono alle sedute del Consiglio ed hanno voto consultivo per gli affari dei quali sono relatori.

Possono essere anche invitati all'adunanza con voto consultivo l'ingegnere capo ed il ragioniere capo dell'Unione.

Art. 5.

Per ogni adunanza del Consiglio sarà corrisposta una medaglia di presenza di L. 10 a ciascuno di coloro che vi intervengano a norma dell'art. 4.

Art. 6.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Esso comprende tutte le operazioni che si verificano in tale periodo.

Art. 7.

Nel mese di novembre di ciascun anno sarà compilato e sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo per la gestione dell'anno seguente. Esso è costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva, le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed il profitto, che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva, le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi, le perdite, che si presume possano aver luogo nell'anno.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o da pagare in denaro, reali o figurative, che si presume di accertare nell'anno.

In detto bilancio è inscritto pure l'ammontare delle quote a carico dei bilanci delle sedi principali e dell'azienda speciale della sede di Messina per contributo nelle spese generali dell'Unione.

Dette quote saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione, in ragione dell'ammontare complessivo delle rendite e spese.

Art. 8.

Entro il mese di aprile di ciascun anno saranno compilati e sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione il conto consuntivo ed il conto profitti e perdite relativi all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo comprende il conto economico ed il conto finanziario, presentato dal tesoriere, compilato in relazione ai rispettivi bilanci. Ad essi è allegata la situazione generale del patrimonio dell'azienda, con le variazioni subite durante l'anno nelle attività e passività, ed una relazione morale del direttore generale.

Art. 9.

Gli utili complessivi dell'Unione edilizia nazionale saranno accertati dal ministro del tesoro, al cui visto saranno, a tale effetto, sottoposti i rendiconti consuntivi.

Dalla somma di utili così accertati, detratta una quota non superiore ad un decimo da assegnarsi ai membri del Consiglio d'amministrazione, la parte concernente gli utili netti delle diverse sedi principali e dell'azienda separata sarà destinata a norma di legge. La quota residua degli utili netti costituirà un fondo di riserva che sarà destinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, all'incremento dell'azienda o alla costruzione di case economiche e popolari, di proprietà dell'Unione stessa nei paesi in cui si svolge l'attività di quest'ultima.

Art. 10.

Tutte le entrate dell'Unione saranno versate in conto corrente fruttifero con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il quale ha pure la facoltà di istituire conti correnti per le singole sedi.

Art. 11.

Il direttore generale:

1° esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e le disposizioni del presidente nei casi di urgenza di cui all'art. 3;

2° ha la rappresentanza giuridica dell'azienda di fronte ai terzi e firma gli atti relativi, salvo il caso di delegazione ai funzionari dipendenti;

3° rappresenta l'ente in giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura o Collegio arbitrale e nomina eventualmente i procuratori;

4° provvede alla stipulazione dei contratti, fermo il disposto dell'art. 1 n. 6;

5° presenta al Consiglio di amministrazione il progetto del bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, con sue speciali relazioni;

6° approva i progetti dei lavori, quando non eccedano l'importo di L. 50,000 e gli schemi di contratto non superiori a L. 25,000 (lire venticinquemila) nonchè le transazioni e condono di penali per importo non superiore a L. 5000;

7° sovraintende a tutti i servizi;

8° presenta al Consiglio di amministrazione le proposte per la nomina, sospensione e licenziamento di tutti gli impiegati della Unione, e nomina e licenzia il personale assunto temporaneamente per scopi determinati;

9° promuove la nomina dei rappresentanti dei Comuni nei Consigli delle sedi principali.

10° convoca i caratisti, e ne presiede direttamente, o per mezzo di suo delegato, l'ufficio elettorale;

11° autorizza e dispone tutti i pagamenti nei limiti delle somme previste in bilancio, salve le facoltà che siano accordate ai direttori delle sedi principali;

12° compie gli atti conservativi ed in generale tutti gli altri che non siano espressamente demandati al Consiglio dal presente regolamento;

13° può delegare, sentito il Consiglio di amministrazione, alcune delle sue attribuzioni a funzionari in servizio dell'Unione.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, ne eserciterà le attribuzioni il funzionario che sarà all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

In pendenza dell'assetto definitivo dell'azienda, i funzionari dello Stato, che siano destinati a prestare servizio parziale o totale presso gli uffici dell'Unione, rimarranno di regola nei rispettivi ruoli. In caso di necessità, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Unione, potrà ad essi applicarsi l'art. 385 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

La destinazione di detti funzionari sarà fatta con decreto del ministro competente, quando creda di aderirvi, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Unione.

Il Consiglio stesso, su proposta del direttore generale, determinerà le indennità da assegnarsi ai funzionari dello Stato contemplati nel comma precedente, e formerà l'organico del personale dell'Unione.

L'assunzione degli impiegati propri dell'Unione, gli assegni e le altre condizioni di nomina e di impiego saranno disciplinate dal regolamento interno.

Art. 13.

Per il primo quinquennio gli uffici centrali dell'Unione edilizia nazionale avranno sede in locali forniti ed arredati dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO II.

Opere di interesse degli enti locali.

Art. 14.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a provvedere ai piani regolatori e agli altri lavori edilizi di interesse comunale e provinciale e d'Istituti pubblici di beneficenza nei Comuni colpiti dal terremoto con le forme stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, quando intervenga una deliberazione dell'ente che dichiari di volere affidare all'Unione l'esecuzione dell'opera e di delegare la riscossione delle somme provenienti dai mutui conseguiti per le opere predette o assegnate sui proventi dell'addizionale.

Art. 15.

La somministrazione dei prestiti concessi e delle somme assegnate sui proventi dell'addizionale pei Comuni, Provincie e enti morali aventi scopo di beneficenza, di cui all'articolo precedente, sarà fatta per intiero o ratealmente, secondo i bisogni, dalla Cassa depositi e prestiti o dal Ministero dell'interno direttamente alla Unione edilizia nazionale, in base ai certificati dell'ufficio tecnico della Unione, vistati dal direttore generale.

Parimente saranno pagati direttamente all'Unione edilizia nazionale, in base a certificati dell'ufficio tecnico dell'Unione edilizia, vistati dal direttore generale, i sussidi eventualmente concessi dallo Stato per esecuzione di opere pubbliche.

Per le indennità di espropriazione, saranno prodotte le ordinanze prefettizie o di pagamento diretto o di deposito di indennità.

Art. 16.

Quando l'Unione sia delegata ad eseguire lavori con fondi assegnati dallo Stato, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, i pagamenti saranno fatti con le modalità di cui all'art. 393 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 17.

Nei progetti per lavori di interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, da eseguirsi a cura dell'Unione edilizia nazionale, saranno comprese anche le spese per la compilazione dei progetti, e per direzione e sorveglianza e tutte le altre necessarie nella misura complessiva del 12 0[0. Tale misura è ridotta al 10 0[0 se il progetto non dev'essere compilato a cura dell'Unione.

Per tutte le maggiori spese, che risultassero dall'esecuzione dei lavori, devono essere compilate apposite perizie, alle quali saranno applicate le norme di cui al precedente comma.

Art. 18.

Il collaudo di tutti i lavori eseguiti dall'Unione è fatto, di regola, dall'ingegnere capo o da un funzionario da lui delegato. Per i lavori di maggiore importanza, il direttore generale può nominare uno speciale collaudatore o una Commissione di collaudo.

Per i lavori che si eseguono con fondi somministrati dallo Stato, il collaudo sarà eseguito da un funzionario del genio civile, designato, su richiesta del direttore generale, dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i Consiglio di amministrazione emanerà il regolamento interno, che dovrà contenere le disposizioni riguardanti:

a) l'ordinamento amministrativo e contabile dell'Unione, le attribuzioni dei diversi uffici e la pianta organica del personale;

b) la formazione dei bilanci;

c) il servizio di cassa e dei titoli;

d) la nomina, il licenziamento, il trattamento e la disciplina degli impiegati;

e) e tutto ciò che riguarda, in genere, i servizi affidati alla Unione ed il funzionamento dell'azienda.

CAPO III.

Sedi principali e Consigli speciali.

Art. 20.

L'Unione edilizia nazionale può istituire sedi principali ed uffici locali.

Le sedi principali provvedono all'esecuzione dei lavori nell'interesse dei privati danneggiati, che hanno devoluto all'Unione i loro diritti a mutuo; hanno una propria rappresentanza ed un bilancio separato, e potranno istituirsi dove il Consiglio dell'Unione ne ravvisi la necessità, avuto riguardo all'ammontare delle carature ed al numero dei caratisti. Agli uffici locali ed agli uffici delle sedi principali potranno essere affidati altri lavori od attribuzioni d'interesse locale, ma le relative gestioni faranno parte del bilancio generale dell'Unione.

Art. 21.

Il Consiglio speciale di ciascuna sede principale è composto di un direttore locale, in rappresentanza del direttore generale, di due rappresentanti dei caratisti, di due rappresentanti del Comune o dei Comuni compresi nella circoscrizione della sede.

Interverranno all'adunanza, in qualità di segretari e con voto consultivo per gli affari di cui sono relatori, un funzionario amministrativo ed uno tecnico, designati dal direttore generale.

Art. 22.

La convocazione dei caratisti inscritti alla sede principale per la elezione dei rappresentanti è indetta dal direttore generale dell'Unione.

L'avviso indicante il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonchè il numero dei rappresentanti da eleggere deve essere pubblicato mediante l'affissione di un manifesto nei Comuni aggregati alla sede principale ed ai relativi albi pretori.

Lo stesso avviso deve essere inscritto nel foglio degli annunzi legali della Provincia, almeno dieci giorni prima di quello della convocazione.

Le operazioni elettorali hanno principio alle ore 9 con la formazione dell'ufficio elettorale che è presieduto dal direttore generale assistito da due scrutatori scelti a sorte fra gli inscritti che sono presenti.

Funziona da segretario un impiegato dell'Unione, dal quale è compilato il processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

Un esemplare della lista degli inscritti aventi diritto al voto, con l'indicazione delle carature assegnate a ciascuno, è affisso nel locale destinato alla votazione. Altri due esemplari della lista sono tenuti dal presidente e dal segretario.

Costituito l'ufficio, si procede all'appello degli elettori segnati nella lista. Terminato l'appello, gli elettori possono votare secondo l'ordine della loro presentazione.

Non meno di cinque giorni prima delle elezioni, gli elettori, ai quali le carature siano state assegnate da oltre un triennio, debbono depositarle nei modi e luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Gli elettori per essere ammessi alla votazione debbono esibire il certificato dell'eseguito deposito o quello delle carature loro assegnate, a seconda che l'assegnazione sia oppur no avvenuta da oltre un triennio. Ambedue i certificati saranno confrontati con la lista degli elettori.

Ciascuno dei votanti dispone di tanti voti quante sono le carature da lui rappresentate.

La votazione non può essere chiusa se non sono trascorse almeno due ore dalla fine dell'appello.

Art. 23.

Per i minori, gli interdetti, le curatele dei fallimenti, le Società e i corpi morali votano i loro rappresentanti legali. Sono ammesse le delegazioni di voto anche per semplice lettera, purchè la firma del delegante sia autenticata da notaio ed il delegato sia inscritto alla sede principale.

I rappresentanti sono scelti tra gli inscritti alla sede, ma non sono eleggibili gli analfabeti, i minori, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

Le donne possono votare, e possono anche essere elette.

La elezione non ha effetto, se entro quindici giorni non è prodotto al prefetto l'atto di autorizzazione maritale preveduto dall'art. 1743 del Codice civile.

Le schede sono dall'elettore piegate e consegnate al presidente, il quale accerta, con l'assistenza di un componente il seggio, il numero dei voti di cui il votante dispone.

Art. 24.

Qualora a seguito della prima convocazione non intervenga almeno la metà degli inscritti, rappresentante inoltre la metà delle carature complessivamente attribuite, con le norme di cui all'articolo precedente, e trascorsi quindici giorni da quello fissato per la prima convocazione, si farà luogo ad una seconda convocazione. In tal caso l'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 25.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato maggior numero di voti, purchè esso non sia inferiore ad un terzo di tutti i suffragi.

Quando tale limite di voti non sia raggiunto, si procederà al ballottaggio; ed in questo caso si intende eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti viene eletto il più anziano.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si costituisce quegli che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, pur-

chè il numero dei voti riportati non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 26.

Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti al Consiglio d'amministrazione dell'Unione.

Il Consiglio decide definitivamente.

Art. 27.

I rappresentanti dei caratisti nel Consiglio della sede durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio, e sono rieleggibili.

Alla fine del primo biennio, l'uscente è designato dalla sorte.

Se, per qualsiasi causa, venga a mancare un rappresentante, si provvede, negli stessi modi indicati nell'articolo precedente, alla sostituzione entro un mese dalla vacanza. Il nuovo eletto dura in carica quanto avrebbe durato il predecessore.

Il consigliere uscente cessa dall'ufficio appena il Consiglio della sede abbia deliberato il rendiconto consuntivo.

Decade da consigliere di amministrazione chi abbia alienato le proprie carature.

Art. 28.

Entro un mese dall'invito diretto ai sindaci dal direttore generale, il Consiglio di ciascun Comune nomina due delegati, i quali, convocati dallo stesso direttore entro due mesi dall'invito, eleggono i due rappresentanti dei Comuni.

Dell'invito di cui sopra sarà data comunicazione al prefetto.

L'adunanza è presieduta dal più anziano dei due delegati del Consiglio del Comune ove è la sede principale, e non è valida se non intervengono almeno la metà dei delegati, ciascuno dei quali scrive sulla scheda due nomi.

S'intendono eletti rappresentanti dei Comuni i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Qualora la zona sia costituita da un solo Comune, il Consiglio comunale nomina direttamente i due rappresentanti.

Se, nei termini sopra rispettivamente indicati, i Consigli e i loro delegati non procedono alle operazioni di cui sopra, la nomina dei rappresentanti dei Comuni è fatta dalla Giunta provinciale amministrativa.

I rappresentanti dei Comuni rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 29.

Il Consiglio della sede principale delibera circa:

1° il bilancio preventivo e le relative proposte di variazione;

2° il rendiconto consuntivo;

3° i prelevamenti dai fondi di riserva;

4° l'assegnazione delle carature;

5° l'affitto delle case e degli appartamenti;

6° i progetti esecutivi dei lavori ed il preventivo della spesa relativa;

7° le cessioni, da parte dei privati, dei fabbricati e dei diritti relativi a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151;

8° i contratti per l'esecuzione dei lavori;

9° le transazioni;

10° la vendita degli edifici e di parte degli edifici ricostruiti e riparati;

11° l'acquisto di aree:

e in generale su tutte le proposte del direttore locale.

Art. 30.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sono prese con l'intervento della metà dei consiglieri, oltre il presidente. Esse sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 31.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del direttore generale o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Per ogni adunanza del Consiglio sarà corrisposta, a ciascuno di coloro che vi intervengano, una medaglia di presenza di L. 10, oltre il rimborso delle spese di viaggio per i membri che risiedono abitualmente fuori del Comune ove è la sede principale.

Art. 32.

Quando il Consiglio della sede non deliberi entro i termini stabiliti, per determinati oggetti, dal presente decreto, o entro quelli che vengano prefissi dal Consiglio di amministrazione dell'Unione, questo ha facoltà di deliberare in sua vece.

Art. 33.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 29 sono, entro cinque giorni dalla loro data, trasmesse in copia al direttore generale. Esse sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione o del direttore generale, a norma degli articoli 1 e 11, e non sono esecutorie fino a quando tale approvazione non sia intervenuta.

Di tutte le altre deliberazioni sarà trasmesso, entro cinque giorni dalla data, l'elenco al direttore generale, il quale ha facoltà di chiederne copia e di sospenderne entro i quindici giorni successivi, l'esecuzione, riferendone, nella sua prima adunanza, al Consiglio il quale può annullarle.

Art. 34.

Le disposizioni relative all'esercizio finanziario, ai bilanci ed ai conti, di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono applicabili alla gestione delle sedi.

I bilanci preventivi saranno, peraltro, deliberati dai Consigli delle sedi non oltre il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

I conti consuntivi saranno presentati al tesoriere non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e saranno deliberati dal Consiglio entro il mese di marzo.

Quando il Consiglio della sede non deliberi nel termine stabilito il bilancio preventivo o il conto consuntivo, provvede d'ufficio il Consiglio di amministrazione dell'Unione.

Quando il tesoriere non presenti nel termine stabilito il conto, provvede d'ufficio il Consiglio della sede.

Art. 35.

Il direttore di ciascuna sede principale:

1° esegue le deliberazioni del Consiglio della sede e le disposizioni del direttore generale;

2° sovraintende agli uffici e ai servizi della sede;

3° convoca il Consiglio e presenta gli schemi di bilancio con sua speciale relazione, determina le carature spettanti agli aventi diritto e ne esegue la consegna:

4° redige e conserva gli elenchi dei beni amministrati dall'ente;

5° prepara gli atti per le gare e per la stipulazione di tutti i contratti, e provvede alla stipulazione dei contratti per delegazione del direttore generale;

6° dispone l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, quando ciascun gruppo organico di lavori non importi una spesa superiore a L. 1000;

7° promuove la nomina dei collaudatori, esamina le risultanze degli atti di collaudo e li sottopone al Consiglio. Esamina le eventuali riserve degli appaltatori d'accordo con l'ufficio tecnico e ne riferisce al direttore generale;

8° predispone gli elementi per la difesa dell'ente in tutte le controversie che lo interessano:

9° dispone i pagamenti nei limiti e con le norme stabilite nel regolamento interno:

10° compie tutte le operazioni relative all'amministrazione della sede.

CAPO IV.

Attribuzioni e funzionamento delle sedi principali.

Art. 36.

Entro tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori, l'avviso di consegna delle carature sarà pubblicato, a cura dell'Unione ed a

spese dell'interessato, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione a coloro che abbiano da far valere diritti reali sugli edifici ceduti. Gli interessati, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali, debbono notificare al direttore della sede il titolo del loro diritto, con la prova di averne dato avviso al proprietario, enfiteuta o direttario, per atto di ufficiale giudiziario.

In questo caso il direttore della sede sospende la consegna delle carature fino a che non gli sia notificato dagli interessati un accordo risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, od una sentenza passata in giudicato, con cui sia determinata la misura del diritto di usufrutto, uso e abitazione, in rapporto alle carature. Di tale diritto è fatta precisa e specifica annotazione nei registri dell'Unione e sulle relative carature, indicando anche l'atto dal quale deriva e viene riconosciuto. L'Unione rilascia inoltre all'usufruttuario, usuario ed avente diritto di abitazione apposito certificato di godimento, constatante la natura e la misura del diritto.

Art. 37.

La sede accerta a quali persone i certificati di caratura debbono essere assegnati ed in quali proporzioni, e quali varianti debbono apporsi sui certificati stessi ai sensi di legge.

Art. 38.

Nel caso di dissenso circa l'attribuzione delle carature fra i creditori ipotecari e quelli di canoni, censi e livelli, decideranno le magistrature speciali di cui alla parte III, titolo III, capo II, del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 39.

L'alienazione ed il vincolo delle carature devono essere trascritti nei registri della sede principale ai sensi degli articoli 140 e 169 del Codice di commercio.

Art. 40.

Gli utili netti della sede verranno, alla fine di ciascun anno, ripartiti fra i singoli caratisti in proporzione delle rispettive carature, dedotte le assegnazioni ai fondi di riserva, in base ai rendiconti consuntivi debitamente approvati.

Art. 41.

I fondi di riserva ed i relativi interessi saranno impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 42.

La vendita degli edifici o di parte di essi costruiti in corrispettivo dei fabbricati e dei diritti ceduti dai privati, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, sarà fatta preferibilmente all'asta pubblica.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Unione potrà deliberare che la vendita avvenga per licitazione o trattativa privata senza far precedere le aste.

In tal caso il prezzo di base non potrà essere inferiore al costo dell'edificio aumentato almeno del 20 0|0, oltre il valore dell'area calcolato all'atto della vendita.

Art. 43.

Il prezzo di acquisto dell'edificio o di parte di esso può essere corrisposto anche mediante pagamenti rateali in un termine non superiore a trenta anni, comprendendo nelle rate annuali, divisibili in altrettante rate mensili, le quote di ammortamento e di interessi. Il prezzo di vendita può essere anche pagato in via di ammortamento assicurativo, mediante un'annualità rateale comprendente l'interesse del medesimo, nella misura che sarà determinata dal Consiglio d'amministrazione dell'Unione, ed il premio di una assicurazione di forma mista sulla vita dell'acquirente, d'importo pari ad esso prezzo, avente effetto a beneficio dell'Unione edilizia nazionale.

L'assicurazione dovrà essere effettuata presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per l'assegnazione degli appartamenti ai diversi richiedenti è data la preferenza, a parità di condizioni, ai caratisti.

Art. 44.

Il prezzo dell'alienazione degli edifici o di parte degli edifici sarà impiegato ai fini dell'azienda.

Art. 45.

La sede terrà un inventario degli edifici e delle aree costituenti il suo patrimonio, indicando per quest'ultimo il valore venale e lo eventuale prezzo di acquisto o di espropriazione.

Per ciascun edificio dovrà essere indicato:

a) il prezzo di costo, compresa l'area;

b) l'ammontare delle ipoteche;

c) l'ammontare del debito gravante sullo stabile.

CAPO V.

Disposizioni speciali per la sede principale di Messina.

Art. 46.

La sede principale di Messina comprende il solo comune di Messina.

Art. 47.

Il Consiglio speciale della sede principale di Messina è composto di un direttore locale, in rappresentanza del direttore generale; di tre rappresentanti dei caratisti; di un rappresentante del Comune; di un rappresentante della Camera di commercio, e di un rappresentante della Provincia.

Interverranno alle adunanze, in qualità di segretari, con voto consultivo per gli affari di cui sono relatori, un funzionario amministrativo ed uno tecnico designati dal direttore generale.

I rappresentanti degli interessati nel Consiglio d'amministrazione dell'Unione non possono essere eletti se i caratisti già inscritti non siano almeno 100.

Oltre le attribuzioni di cui all'art. 29, il Consiglio della sede principale di Messina, su proposta del direttore, delibera circa le devoluzioni e le decadenze, ai sensi dell'art. 337 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e circa il concorso alle gare per l'acquisto dei comparti, ai sensi degli articoli 129 e seguenti del testo unico medesimo.

Art. 48.

I rappresentanti dei caratisti sono nominati con le forme e nei modi di cui agli articoli 41 e seguenti. Per la nomina del rappresentante del Comune sono applicabili le disposizioni dell'articolo 28.

Entro il termine di un mese dall'invito rivolto dal direttore generale, il Consiglio provinciale, o, in sua vece, la Deputazione, con deliberazione presa con i poteri del Consiglio, e il Consiglio generale della Camera di commercio procedono alla nomina del proprio rappresentante. Decorso infruttuosamente il termine suindicato, il rappresentante della Provincia sarà nominato dalla Giunta provinciale amministrativa, e quello della Camera di commercio dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 49.

Il passaggio all'Unione di edifici, o parti di edifici danneggiati o distrutti o dei soli diritti a mutuo, spettanti ai proprietari, i quali volontariamente intendono trasferirli, avviene per decreto del prefetto emesso a termini dell'art. 344 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 50.

I decreti prefettizi, di cui al precedente articolo ed all'art. 344 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, debbono essere pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia, e trasferiscono all'unione tutti i diritti e gli oneri che sugli immobili e sulle indennità di espropriazione avevano i rispettivi proprietari. Essi sono trascritti negli uffici delle ipoteche a cura del direttore della sede, il quale provvede pure alle operazioni di voltura sul catasto e sui libri censuari. La pubblicazione dei suddetti decreti nel foglio degli annunzi legali vale come

notificazione agli interessati, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con RR. decreti 17 agosto 1907, n. 638, per la presentazione del ricorso, previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi per il terremoto approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 51.

La consegna delle carature avrà luogo entro un anno dalla data della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali del decreto Reale che determina l'ammontare massimo dei mutui di favore il cui diritto è passato all'Unione.

In caso di dissensi fra i creditori ipotecari e quelli di canoni, censi e livelli si provvede a norma di quanto dispone il precedente art. 38.

Art. 52.

Entro il termine di dieci mesi dalla data di cui al precedente articolo, coloro che abbiano da far valere diritti reali sugli edifici, di cui all'art. 348 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, debbono notificare al direttore della sede il titolo del loro diritto, con la prova di averne dato avviso al proprietario, enfiteuta e direttario per atto di ufficiale giudiziario. 36.

In questo caso si applicano le disposizioni del comma 3° dell'art. 36.

Art. 53.

All'Unione edilizia nazionale, quando divenga proprietaria dei beni compresi negli isolati del piano regolatore, in virtù degli articoli 129 e seguenti del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sono applicabili le norme per l'aggiudicazione dei comparti.

Nel caso di accordo fra tutti i proprietari, a termini dell'articolo 131 del testo unico suddetto, l'Unione non può rifiutare il suo assenso.

Art. 54.

La vendita degli edifici costruiti, ricostruiti o riparati dall'Unione o di parte di edifici sui quali esista il diritto di preferenza stabilito dall'art. 350 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, dovrà essere fatta mediante asta pubblica sulla base di un prezzo minimo, con le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il prezzo minimo non potrà essere inferiore al costo dell'edificio, aumentato del 10 0[0, oltre il valore dell'area, calcolato all'atto della vendita.

Nell'avviso d'asta si diffideranno gli interessati, che vogliono avvalersi del loro diritto di preferenza, a farne espressa dichiarazione, entro otto giorni dalla aggiudicazione, con le norme stabilite dal successivo art. 56.

Art. 55.

Qualora il primo esperimento d'asta sia dichiarato deserto, ovvero le offerte siano inferiori al prezzo minimo, si farà luogo ad un secondo esperimento, alle stesse condizioni ed alla distanza di quindici giorni.

Ove anche dopo il secondo esperimento non possa addivenirsi all'aggiudicazione per le ragioni suddette, si potrà procedere alla vendita, a licitazione o trattativa privata, sulla base del prezzo di costo dell'edificio e del valore dell'area, dopo deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Unione. Per l'esercizio del diritto di preferenza, di cui all'articolo precedente, si osserveranno in questo caso le norme contenute nel successivo articolo.

Art. 56.

Gli interessati che dichiarino di volersi avvalere del loro diritto di preferenza, dovranno al momento della dichiarazione, depositare una cauzione pari al quinto del prezzo di aggiudicazione dell'asta e dovranno stipulare il contratto entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta, versando all'atto della stipulazione gli altri quattro quinti del prezzo, salva la facoltà di pagare a rate, con le modalità ed a norma dell'art. 43.

Ove essi non osservino tali termini e tali condizioni, perderanno il diritto di preferenza e la cauzione depositata sarà incamerata dall'Unione.

Art. 57.

È in facoltà dell'Unione, dopo deliberazione del Consiglio della sede, presa a maggioranza di almeno due terzi del numero dei consiglieri, di procedere alla vendita degli edifici di cui all'art. 54, mediante licitazione o trattativa privata, senza far precedere le aste, a sensi del 2° e 3° comma dell'art. 42. In tal caso, conchiusa la trattativa, dovranno essere rese pubbliche le condizioni ed il prezzo della vendita, con avviso da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia e da affiggere all'albo pretorio del Comune. In tale avviso si diffideranno gli interessati, che intendano avvalersi del loro diritto di preferenza, a farne espressa dichiarazione, con le norme stabilite dall'articolo precedente, entro un termine di quindici giorni dalla data dell'avviso stesso.

Art. 58.

L'Unione edilizia nazionale, per compiere le espropriazioni autorizzate dall'art. 353 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, forma di volta in volta il piano particolareggiato di esecuzione, prescritto dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e lo presenta al prefetto per la sua approvazione.

Approvato il piano, si segue la procedura prescritta dai capi 3° e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo, per le determinazioni delle indennità, le disposizioni degli articoli 161 e seguenti del citato testo unico.

Art. 59.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nel presente capo, sono applicabili le disposizioni di cui al capo III.

CAPO VI.

Azienda separata di Messina.

Art. 60.

L'azienda separata di Messina provvede alla gestione del patrimonio, di cui all'art. 363 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Consiglio d'amministrazione dell'azienda separata è composto di un direttore locale in rappresentanza del direttore generale, di un funzionario delegato dal prefetto, di due rappresentanti del Comune, di un rappresentante degli impiegati, di un rappresentante della Camera di commercio e del membro operaio anziano della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza.

Interverranno alle adunanze, in qualità di segretari e con voto consultivo per gli affari di cui sono relatori, un funzionario amministrativo ed uno tecnico designati dal direttore generale.

I rappresentanti del Comune sono nominati entro un mese dallo invito che sarà rivolto dal direttore generale. Qualora non sia provveduto nel termine di un mese alla nomina predetta, provvederà la Giunta provinciale amministrativa.

Entro lo stesso termine il rappresentante della Camera di commercio sarà nominato dal Consiglio camerale, e il rappresentante degli impiegati sarà nominato con le norme di cui all'articolo seguente.

I rappresentanti del Comune, della Camera di commercio e degli impiegati durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Qualora qualcuno dei rappresentanti cessi dall'ufficio, si provvederà con le stesse forme ad una nuova nomina; il nuovo eletto resterà in carica quanto sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 61.

Per la nomina del rappresentante degli impiegati, il direttore generale rivolge analoga richiesta al prefetto, il quale invita i capi delle singole Amministrazioni dello Stato di Messina ed il vice prefetto per gli impiegati della prefettura, a trasmettergli, entro un mese dalla richiesta, le schede, ciascuna in busta chiusa, contenente la designazione degli impiegati per la scelta del proprio rappresentante, accompagnandola con elenco degli impiegati che non hanno preso parte alla votazione.

Ciascuno dei votanti scrive nella scheda un nome, e si intende eletto rappresentante degli impiegati chi ottiene il maggior numero di voti.

Qualora l'eletto non accetti o venga per qualsiasi causa a mancare, sarà surrogato dal candidato che, dopo di lui, ha riportato il maggior numero di voti.

Lo scrutinio è fatto dal prefetto, assistito da un consigliere aggiunto della Prefettura.

Art. 62.

Il Consiglio delibera circa:

1° il bilancio preventivo e le relative proposte di variazione;

2° il rendiconto consuntivo in base a rapporto di due revisori nominati dal Consiglio;

3° l'alienazione delle aree, la concessione, la rinnovazione, la decadenza e la revoca;

4° la proroga delle occupazioni dei suoli;

5° la vendita delle baracche e dei padiglioni, la concessione, la rinnovazione, la decadenza e la revoca, la misura dei canoni;

6° la matricola per la riscossione dei canoni delle aree e delle baracche;

7° la gestione delle case economiche e degli impiegati e delle baracche e dei padiglioni, costruiti nel comune di Messina ad uso di alloggio degli impiegati civili dello Stato;

8° l'impiego a norma di legge degli utili provenienti dalla gestione delle case economiche e degli impiegati;

9° il bilancio e il conto consuntivo della zona industriale, la compilazione del piano che determina la zona stessa, il piano di esecuzione, le sistemazioni e le concessioni o vendite dei terreni;

10° l'accettazione, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni, le decadenze delle concessioni e le risoluzioni delle alienazioni, i cambiamenti di destinazione delle aree e degli edifici, la determinazione delle parti degli edifici ad uso di ufficio od abitazione sono deliberati dal Consiglio dell'azienda separata, al quale spetta altresì di deliberare in merito alle trasformazioni degli edifici costruiti dagli attuali concessionari, ed alla conferma delle concessioni, a mente dell'art. 371 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 63.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 del precedente articolo sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione e non sono esecutorie fino a quando tale approvazione non sia intervenuta.

Per esse e per tutte le altre sono applicabili le disposizioni del precedente art. 33.

Art. 64.

Oltre le attribuzioni di cui all'art. 35, il direttore locale predispone gli atti per la stipulazione dei contratti di mutuo per la costruzione di case economiche, cura la gestione delle aree e delle baracche ad uso alloggio della popolazione e di quelle per alloggio di impiegati.

Conserva l'elenco degli utenti di baracche, raccoglie i documenti e gli atti relativi alle concessioni sia di baracche che di aree, compila la matricola dei debitori di canoni, forma i ruoli e ne promuove la riscossione, riceve le domande di concessione, assumendo le infomazioni opportune, effettua le immissioni in possesso e stipula i verbali relativi.

Promuove le decadenze e le devoluzioni, e provvede per lo sfratto delle baracche d'accordo col rappresentante del prefetto.

Art. 65.

Nel determinare la misura dei canoni per l'uso di baracche e di padiglioni saranno tenuti presenti i criteri stabiliti dall'art. 66 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed i relativi canoni saranno contenuti nei seguenti limiti:

a) per ogni vano ad uso di abitazione da L. 1 a L. 5 mensili;

b) per ogni vano ad uso di esercizio e di rivendita da L. 3 a L. 15 mensili.

È data facoltà al Consiglio di deliberare in casi speciali la imposizione dei canoni in misura più elevata, tenuto conto delle circostanze per le quali la concessione è fatta e mantenuta, e specialmente del minore bisogno di ricovero provvisorio. Il Consiglio può anche applicare il canone in misura più mite, ma non inferiore a 50 centesimi, per ogni vano ad uso di abitazione, quando ciò sia consigliato dalle condizioni economiche dell'utente debitamente accertate. Il Consiglio della sede, con l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Unione, può variare i limiti massimi e minimi sopra fissati.

A garanzia dei pagamenti il Consiglio può chiedere il deposito di due o più canoni mensili.

Art. 66.

I canoni mensili per gli alloggi ad uso degli impiegati dello Stato sono determinati in misura variabile da L. 3 a L. 12 dal Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Gli utenti debbono depositare, a garanzia dell'osservanza delle condizioni contenute nel verbale di concessione e per il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla baracca, una somma pari a due canoni mensili.

Questo deposito può, a richiesta dell'impiegato, effettuarsi in sei rate mensili da riscuotersi mediante ritenute, a termini dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e da versarsi nella Cassa dell'Unione.

Il deposito può essere svincolato quando sia avvenuta regolarmente la riconsegna della baracca.

Art. 67.

Nelle matricole dei canoni debbono essere separatamente descritti:

1° i debitori di canoni per concessioni di aree espropriate e di aree occupate temporaneamente;

2° i debitori di canoni per l'uso di baracche costruite a spese dello Stato;

3° i debitori di canoni per uso di baracche e di padiglioni costruiti e donati da Governi esteri, da Enti e da Comitati.

Le matricole possono essere anche fornite e divise per categorie di utenti.

Art. 68.

La matricola di cui all'articolo precedente è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, non oltre il 30 giugno dell'anno al quale ha riferimento, e della pubblicazione è dato avviso mediante pubblico manifesto.

Art. 69.

Entro il termine di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione della matricola, l'interessato può reclamare al Consiglio, che sospenderà l'inscrizione a ruolo della partita, e deciderà in merito.

Art. 70.

Scaduto il termine della pubblicazione, i ruoli, dopo il visto prefettizio di esecutorietà e la pubblicazione per otto giorni consecutivi, sono dal direttore consegnati all'esattore delle imposte per la riscossione.

Con le stesse norme si provvede per i ruoli suppletivi delle partite, che siano in seguito definite ed accertate nel corso dell'anno.

Art. 71.

Per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte modificazioni e per errori materiali, possono gli interessati ricorrere, nel termine di tre mesi dalla scadenza di quello fissato per la pubblicazione dei ruoli, al Consiglio, il quale può sospendere la riscossione delle partite controverse, ed ordinare, ove ne sia il caso, la regolarizzazione della procedura, o la correzione dell'errore.

Art. 72.

La riscossione dei canoni inscritti nei ruoli è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, colla procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.

Il pagamento dei canoni suddetti deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali, coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette. L'Unione può stabilire che la riscossione abbia luogo in un minor numero di rate, sempre coincidenti con le scadenze delle imposte.

Art. 73.

Per la riscossione dei canoni per l'uso delle baracche e dei padiglioni, di cui al secondo comma dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 è compilato un ruolo distinto con le norme stabilite nel precedente articolo. Le somme riscosse, detratte quelle effettivamente erogate per spese di manutenzione straordinaria, sono, alle singole scadenze, depositate a nome e per conto dell' Unione nella Cassa postale di risparmio.

Alla fine dell'esercizio, tutte le somme disponibili sono versate alla Congregazione di carità, alla quale debbono essere rimessi il conto delle entrate ed il conto particolareggiato delle spese.

In caso di contestazione, decide il prefetto, sentiti il direttore generale dell'Unione e la Congregazione di carità.

Art. 74.

Gli Enti, i Comitati ed i privati, ai quali siano stati concessi per meno di 10 anni terreni temporaneamente occupati, per costruirvi baracche, padiglioni ed altri edifici a scope di beneficenza, possono ottenere, facendone domanda al Consiglio dell'azienda almeno otto mesi prima della scadenza della concessione, la proroga dell'occupazione sino al limite massimo di 10 anni dall'inizio della concessione, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 68 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Nel caso di baracche costruite su terreni occupati temporaneamente, il Consiglio, scaduto il termine dell'occupazione, qualora non creda di renderla definitiva nè di rimuovere le baracche, potrà cederle al proprietario del terreno, mediante il pagamento di un equo corrispettivo.

Il Consiglio può anche prorogare, con le modalità stabilite dall'art. 185 del testo unico suddetto ed alle stesse condizioni, l'occupazione delle aree ricevute in consegna dal Comune.

Art. 75.

La decadenza della concessione delle baracche deve essere pronunziata:

a) nel caso di cessione o di subaffitto;

b) quando il concessionario abbia eseguito senza autorizzazione lavori che alterino la costruzione e importino occupazione di area adiacente;

c) nel caso di grave deterioramento o di trascurata manutenzione;

d) nel caso di danneggiamento alla baracca avuta in concessione;

e) quando il concessionario abbia destinato la baracca ad uso diverso da quello risultante dall'atto di concessione;

f) nel caso di mancato pagamento di due rate del canone;

g) nel caso di non uso abituale della baracca da parte del concessionario.

Per la decadenza di cui alla lettera *b*) occorre però che sia prima notificata al concessionario, a mezzo del messo comunale, una diffida, nella quale saranno indicati i lavori di ripristino ed il termine perentorio per essi concesso.

La decadenza di cui alla lettera *c*) non pregiudica il diritto di ripetere a mezzo dell'autorità competente il pagamento dei canoni già scaduti.

La esecuzione delle ordinanze di sfratto è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 76.

In conformità di quanto dispone l'art. 372 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, il nulla osta per le alienazioni o le concessioni in enfiteusi a scopo edilizio deve essere chiesto dal direttore generale al Ministero dei lavori pubblici.

Le aree saranno preferibilmente concesse in enfiteusi con le norme dell'art. 61, del testo unico suddetto.

I proventi delle alienazioni e dei canoni enfiteutici saranno impiegati a termini dello stesso art. 372 nella costruzione di case economiche.

Case economiche e case per impiegati.

Art. 77.

L'assegnazione degli appartamenti alle case degl'impiegati è deliberata dal Consiglio dell'azienda, al quale gl'impiegati debbono presentare le loro richieste su carta libera, corredate da una dichiarazione del loro capo d'ufficio attestante che sono residenti in Messina per ragioni d'ufficio.

Il Consiglio, nell'esaminare le richieste, terrà conto, oltre che delle esigenze della rimozione delle baracche, e della rotazione delle costruzioni, anche dello stipendio del richiedente, del numero delle persone di famiglia a suo carico e con lui conviventi e dell'alloggio di cui egli eventualmente disponga.

Non potrà essere concesso in fitto un appartamento, la cui pigione mensile superi il terzo dello stipendio netto nell'impiegato, a meno che questi non dia speciali garanzie per il pagamento della eccedenza.

Art. 78.

I contratti di locazione delle case degli impiegati sono dal direttore dell'azienda comunicati in copia all'Amministrazione centrale da cui l'impiegato dipende, la quale dispone la ritenuta sugli stipendi, mediante l'emissione del conseguente ruolo di variazione.

La pigione è riscossa a rate mensile posticipate.

Art. 79.

La locazione degli appartamenti dura un anno, e si intende rinnovata di anno in anno, qualora dall'impiegato o dall'Amministrazione non sia stata data disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

La locazione termina anche col cambiamento di residenza e con la cessazione dall'impiego per qualsiasi causa, salva all'Amministrazione la facoltà di concedere all'impiegato o alla famiglia una proroga non superiore a quattro mesi, a condizione, nel secondo caso, di versare anticipatamente la pigione mensile presso il ricevitore del registro.

Ove l'impiegato sia collocato in aspettativa per motivi di salute e per servizio militare, la locazione potrà continuare ad avere i suoi effetti, purchè il pagamento della pigione sia garantito dall'assegno di aspettativa, ovvero con altri mezzi.

Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, la locazione termina, ma l'impiegato potrà ottenere una proroga di quattro mesi, alla condizione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di morte dell'impiegato la proroga potrà essere estesa all'intera annata di locazione in corso, quando anche restino più di quattro mesi a completarla.

Art. 80.

Scaduta per qualsiasi causa la locazione, il direttore dell'azienda ne dà notizia all'Amministrazione centrale competente, che dispone la cessazione della ritenuta.

Art. 81.

È vietato agli impiegati di sublocare gli appartamenti o di cederne l'affitto.

A garanzia dei patti contrattuali per il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'immobile locato, l'impiegato è tenuto a depositare una somma corrispondente alla pigione di due mesi.

Il deposito può essere effettuato, su domanda dell'impiegato, in dodici rate uguali mensili, mediante aumento della ritenuta sullo stipendio per la riscossione della pigione, e sarà restituito alla scadenza o allo scioglimento del contratto, salvo gli eventuali prelevamenti delle somme dovute per pigione o danni liquidati.

Art. 82.

Per tutte le spese occorrenti all'acquisto delle aree per le case

economiche ed alla costruzione delle case stesse, l'Unione presenta di volta in volta al Ministero dei lavori pubblici un preventivo corredato da una relazione illustrativa e dalle necessarie perizie.

Dalla relazione deve risultare quale sarà il valore locativo della casa.

Il Ministero dei lavori pubblici approva il preventivo e le relative perizie e determina con decreto la somma da corrispondersi.

In base a tale decreto, il Ministero del tesoro somministra la somma stessa a seconda del bisogno attestato dall'Ufficio tecnico dell'Unione.

Ugualmente per le spese occorrenti all'acquisto di aree per le case degl'impiegati e alla costruzione delle case stesse, l'Unione presenta di volta in volta al Ministero dei lavori pubblici un preventivo corredato da una relazione illustrativa e dalle necessarie perizie.

Il Ministero dei lavori pubblici approva il preventivo e le relative perizie, e somministra i fondi occorrenti.

Art. 83.

L'ammontare annuo complessivo delle pigioni delle case economiche e delle case degli impiegati non può normalmente superare la percentuale del 2,50 del loro costo totale, aumentata delle quote per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per assicurazione contro i danni degli incendi, per fornitura di acqua, custodia ed illuminazione.

Il Consiglio d'amministrazione dell'azienda avrà facoltà di variare in più od in meno la percentuale suddetta.

Per la gestione e l'affitto delle case, valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni del regolamento 12 agosto 1908, n. 526, per l'esecuzione della legge testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari o economiche.

Le case economiche e quelle degli impiegati saranno assicurate contro i rischi degli incendi.

Art. 84.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nel presente capo sono applicabili le disposizioni di cui al capo III.

Disposizioni transitorie.

Art. 85.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1917 sarà compilato un bilancio preventivo dell'Unione, che comprenderà anche il preventivo in corso dal 1° luglio 1917, sia della sede principale di Messina, che dell'azienda separata.

Il rendiconto al 31 dicembre 1917 comprenderà la gestione dal 1° luglio al 31 dicembre 1917 dell'Unione e la gestione della sede principale di Messina e dell'azienda separata dal 1° luglio dello stesso anno.

Art. 86.

Gli impiegati in servizio dell'Unione al 1° luglio, i quali, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano i requisiti richiesti, saranno conservati in ufficio e potranno essere inclusi nei ruoli del personale dell'Unione.

Roma, 19 agosto 1917.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, come da decreto di pari data:
Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: DE NAVA.

Il numero 1589 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 85.	« Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc. »	110,000,000 —
» 100-*bis*.	« Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni »	320,000,000 —
» 100-*ter*.	« Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra »	420,000,000 —
	L.	850,000,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — GIARDINO — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1590 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto il Nostro decreto n. 1344 in data 9 agosto 1917;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri delle armi e munizioni e dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con i ministri del tesoro, della marina, della grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale n. 64 in data 7 gennaio 1917, sono estese a tutte le materie ed a tutti i prodotti che s'impiegano nella fabbricazione degli esplosivi, e che saranno di volta in volta determinati con decreti del ministro per

le armi e munizioni da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il ministro per le armi e munizioni, nel valersi delle facoltà stabilite nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1344 in data 9 agosto 1917, è autorizzato a stabilire, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro, tariffe diverse per le materie ed i prodotti ivi contemplati, a seconda dell'impiego delle materie e dei prodotti stessi, distribuiti al privato consumo.

Art. 3.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro è autorizzato a provvedere, di concerto col Ministero per le armi e munizioni, alla distribuzione, per le esigenze dell'industria e del consumo, di parte delle materie e dei prodotti considerati nell'art. 1 del presente decreto, provvedendo alle relative spese con i proventi della loro cessione, secondo norme da stabilirsi di concerto fra i Ministeri dell'industria, commercio e lavoro, per le armi e munizioni e del tesoro.

Art. 4.

Il ministro delle armi e munizioni è autorizzato ad ordinare il censimento delle materie che interessano in tutto od in parte le armi e munizioni, dei mezzi di lavorazione, custodia e trasporto delle dette materie, disponendo con suoi decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, le modalità da osservarsi.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste nel titolo primo del decreto Luogotenenziale n. 740 in data 6 maggio 1917; e delle sanzioni previste nell'art. 2 del citato decreto, sarà passibile chiunque presenti all'autorità competente richieste delle materie e prodotti contemplati nel presente decreto, per un fabbisogno non corrispondente al vero, o che, ottenutili in tutto o in parte, li impieghi anche parzialmente in un uso diverso da quello per cui le competenti autorità avevano disposto le assegnazioni a suo favore.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — DE NAVA — CARCANO — DEL BONO — SACCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è nominato presso il Ministero dell'interno un altro sottosegretario di Stato, al quale sono affidate le funzioni di commissario generale per gli approvvigionamenti alimentari e i consumi.

Art. 2.

Con decreto Reale, promosso dai ministri proponenti, sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Genzano (Roma).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Genzano di Roma, per dar tempo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e non essendo d'altra parte possibile procedere, per ora, alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 8 giugno 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Genzano, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Genzano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Mormanno (Cosenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Mormanno, per dare modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione della civica azienda, e non potendosi, d'altra parte, procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 8 giugno 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mormanno è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 6 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vittorio (Treviso).*

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Vittorio, in considerazione che la persistente assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi non consente ancora di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 21 agosto 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vittorio, in provincia di Treviso, 30 novembre 1916, 4 marzo e 31 maggio 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vittorio, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Genzano (Potenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Genzano (Potenza), non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 6 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Genzano, in provincia di Potenza, 21 dicembre 1915, 12 marzo, 22 giugno, 12 settembre, 5 dicembre 1916, 4 marzo e 31 maggio 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Genzano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 9 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Imola (Bologna).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Imola, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 6 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Imola, in provincia di Bologna, 5 dicembre 1915, 12 marzo, 22 giugno, 14 settembre, 14 dicembre 1916, 1° aprile e 14 giugno 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Imola è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 9 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Luzzi (Cosenza).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Luzzi, non consentendo la persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto in data 4 marzo 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Luzzi, in provincia di Cosenza, ed i Nostri decreti 3 giugno, 9 settembre e 9 dicembre 1915, 9 marzo, 15 giugno, 14 settembre, 17 dicembre 1916, 15 marzo e 10 giugno 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Luzzi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 9 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Montelibretti (Roma).***

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Montelibretti, stante l'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi, che non consente di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 31 agosto 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montelibretti, in provincia di Roma, 9 dicembre 1915, 12 marzo, 8 giugno, 7 settembre, 30 novembre 1916, 1° marzo e 1° giugno 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di

tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montelibretti è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. gio commissario straordinario di Seminara (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Seminara, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 31 agosto 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Seminara, in provincia di Reggio Calabria, 10 dicembre 1916, 8 marzo e 10 giugno 1917, coi quali fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Seminara è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

COMMISSARIATO GENERALE DEI CONSUMI

Limitazione delle vendite delle uova conservate

In relazione alla propria ordinanza 1° ottobre 1917 il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi notifica:

Entro la seconda quindicina del corrente mese, ogni ditta detentrice di uova conservate in calce o in frigorifero, non potrà vendere quantitativi di merce superiori complessivamente al 10 per cento delle quantità totali di uova possedute e denunziate a norma del decreto del Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi in data 15 agosto 1917.

Pertanto tenendo conto della quota del 10 per cento già fissata per la prima quindicina del corrente mese, la percentuale totale di vendita per tutto il mese di ottobre, risulta stabilita nella misura del venti per cento delle consistenze denunziate da ogni singola ditta.

Roma, 9 ottobre 1917.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917:

Iolice Pasquale, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto stesso e per la durata di tre mesi.

Mele Michelangelo, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 6 agosto stesso e per la durata di quattro mesi.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 9 settembre 1917:

Sereni Ferdinando, ordinatore distributore di 5ª classe nelle biblioteche governative, è collocato in aspettativa per infermità dal 16 agosto 1917 e non oltre il 15 agosto 1919, con l'assegno di annue L. 1000.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza dell'11 aprile 1917:

Vedove.

Sciacca Francesca di Zuccarotto Vincenzo, soldato, L. 630 — Lotti Elena di Chiesi Guido, id., L. 630 — Bombardiere Rosa di Trecosta Pasquale, id., L. 630 — Feroci Adalgisa di Montoporzio Domenico, id., L. 630 — Bonelli Maria di Genovese Vincenzo, id., L. 630 — Raschella Tommasina di Mazzone Antonio, id., L. 630 — Di Lernia Maria di Soldano Giuseppe, id., L. 630 — Cristutb Anghione Teresa di Rimello Fermo Silv., id., L. 630 — Fedeli Quintilia di Giglioli Luigi, id., L. 630 — Nicolis Maria di Veronesi Serafino, id., L. 630 — Argentiero Grazia di Salonna Pietro, id., L. 630 — Giretto Domenica di Lupo Costanzo, sergente, L. 1120 — Blasi Amedea di Cingolani Romolo, soldato, L. 630 — Scandurra Maria di Trovato Antonino, id., L. 630 — Trevisi Maria di Fornasier Pasquale, id., L. 630 — Miselli Pia di Giberti Medardo, id., L. 630 — Palazzuoli Fanni di Cartucci Luigi, id., L. 630 — Grassi Maria di Brasca Pietro, id., L. 680 — Costanzo Domenica di Corino Francesco, id., L. 630.

Recher Rosa di Berlato Gioacchino, caporale, L. 890 — Ragni Adelaide di Gatti Giovanni, soldato, L. 630 — Andreato Maria di Ghidini Tommaso, id., L. 630 — Martin Caterina di Bonati Domenico, id., L. 630 — La Monaca Alfia di Longhitano Mariano, id., L. 630 — Ghelfi Olandina di Baraldi Ugo, id., L. 630 — Lupi Cesira di Manfredini Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Galeazzi Elena di Olivieri Giuseppe, caporale, L. 840 — Greggio

Francesca di Vaccari Ramiro, soldato, L. 630 — Isabettini Argentina di Carboni Gi rg o, id., L. 630 — Tassoni Teresa di Gamberini Enrico, id., L. 630 — Sciscente Antonietta di Mastandrea Pasquale, id., L. 630 — Mancinelli Maria di Di Girolamo Domenico, id., L. 630.

D'Onofrio Mariantonia di Inglese Leonardo, soldato, L. 630 — Capraro Concetta di Colarullo Antonio, id., L. 630 — Erculiano Maria di Gisondi Vincenzo, caporale, L. 840 — Spada Catarina di Gitto Stefano, soldato, L. 630 — Sanfratello Gerlanda di Crapanzano Pasquale, id., L. 630 — Cicioni Veneranda di Di Fabria Luigi, id., L. 630 — Ramacieri Maria di Vincelli Giovanni, id., L. 630 — Bevilacqua Gemina di De Meis Giuseppe, L. 630 — Rossi Selene di Campiani Angelo, caporale, L. 840 — Di Paolo Maria di Ciro'i Sabatino, soldato, L. 630 — Brando Maria di Giuliani Raffaele, id., L. 630.

Montagano Mariant. di Contessa Antonio, soldato, L. 630 — Silvagni Anita di Foschini Luigi, id., L. 680 — Berlese Adele di Tonetti Giosuè, id., L. 680 — Proietti Ildegonda di Frezza Geremia, id., L. 630 — Dazio Amalia di Prampero Riccardo, id., L. 630 — Scotti Anna Ines di Brenna Luigi, caporale, L. 840 — Curello Angela di Tomasello Giusepp, soldato, L. 630 — Credaroli Maria di Raffi Antonio, id., L. 630 — Penna Maria di Trapanese Francesco, id., L. 7·0 — Pellizzaro Regina di Carlotto Luigi, id., L. 630 — Finozzi Elvige di Orazi Luca, id., L. 630 — Verzi Maria di Rampolli Quintilio, id., L. 630 — Zampolli Elide di Barillari Battista, id., L. 630 — Guadagno Maria di Losito Vito, id., L. 630.

Guercio Lorenza di Iodeno Giuseppe, soldato, L. 630 — Marini Angela di Granelli Giulio, id., L. 630 — Esposito Rosa Maria di Pedace Pietro, id., L. 630 — Azzarone Maria di Barcaiuolo Antonio, id., L. 630 — Rannuto Maria di Del Greco Nicolino, id., L. 630 — Viscardi Edvige di Brivio Giovanni, id., L. 680 — Ciari Antonietta di Mazzetti Alduino, id., L. 630 — Parazzoli Erminia di Ardemagni Giuseppe, id., L. 630 — Del Medico Maria di Alberoni Alfredo, id., L. 630 — Vannozzi Corinna di Andreotti Egisto, id, L. 630 — Testardi Elisabetta di Amati Antonio, id., lire 630 — Tommasi Lucia di Tommasi Angelo, id., L. 630 — Goldoni Carmela di Bergonzori Gaetano, id., L. 630 — Pin Pia di Roppa Pio, id., L. 630 — Toso Veelinda di Rento Amedeo, caporale, L. 840.

Serpieri Giuseppina di Massone Francesco, caporale, L. 840 — Nonni Antonia di Livi Francesco, soldato, L. 630 — Lupacchini Ermelinda di Ricchi Terzo, id., L. 630 — Forliti Costanza di Nisini Augusto, id., L. 780 — Baldo Gelmina di Baldo Giovanni, id., L. 630 — Palamara Annunziata di Monoriti Sebastiano, id., L. 630 — Castellani Teresa di Santi Angelo, id, L. 630 — Biribicchi Rosa di Capocchi Pietro, id, L. 630 — Girod Filomena di Guidi Pio, caporale, L. 840 — Ogrian Antonia di Capria Angelo, soldato, L. 630 — Pala Mariantonia di Ledda Salvatorico, id., L. 630.

Bertolotti Domenica di Pietrobelli Angelo, soldato, L. 630 — Mampreso Maria di Piovan Pietro, id., L. 630 — Stab le Maria di Donadeo Carmine, id., L. 630 — Iaunuzzi Maria di Barbieri Antonio, id., L. 630 — Palmieri Maria di Sansoni Roberto, id., lire 630 — Rossi Adelina di Antoldi Enrico, tenente colonnello, lire 2400 — De Santis Vittoria di Gaita Francesco, soldato, L. 630 — Protti Maria di Bembi Edgardo, id., L 630 — Mandolesi Macrina di Mancini Pietro, id., L. 630 — Cirieco Vincenza di Adario Arturo, id., L. 680 — Martini Ada di Papi Angiolo, id, L. 630 — Iansaco Rosalia di Lo Presti Francesco, id., L. 630.

Pastore Annamaria di Lepore Ciriaco, soldato, L. 630 — Amendola Maria di Troccoli Rocco, id., L. 630 — Guazzaloca Maria di Rondelli Silvio, caporale, L. 840 — Borgognoni Ida di Simoni Edgardo, soldato, L. 630 — Rossi Adelina di Lorenzoni Virgilio, id., L. 630 — De Santis Luisa di Longarini Nazzareno, id., L. 630 — Govoni Augusta di Alberghini Ariodante, id., L. 630 — Nava Luigia Anna di Ornagli Enrico, id., L. 680 — Oneglia Maria di Guerci Domenico, id., L. 630 — Gremmo Margherita di Crosetto Antonio, id., L. 630 — Regalia Apollonia di Ferrario Giuseppe, id., L. 630 — Crosetto Rosa di Barbano Angelo, id., L. 630 — Bandera Orsola di Rezzola Giuseppe, id., L. 680 — Sacchi Naviglia di Vicari Mentore, id., L. 630 — Militello Antonina di Labruzzo Costantino, id., L. 630 — Raniero Rina di Benvenuti Federigo, id., L. 630 — Cavalier Giulia di Crivellari Felice, id., L. 630 — De Rosario Rosa di Casciano Ciro, id., L. 630.

Genitori.

Gnecchi Pietro, di Gennaro, soldato, L. 630 — Siri Luigi di Luigi, id., L. 630 — Passera Desolina di Salvini Giuseppe, id., L. 630 — Tinello Luigi di Angelo, id., L. 630 — Franchi Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Adamolli Modesto di Ambrogio, id., L. 630 — Novelli Cesira di Bitozzi Gino, id., L. 6 0 — Valcarenghi Rosa di Brusati Leandro, id., L. 630 — Pallanzona Luigi di Luciano, caporale, L. 840 — Tiboldo Giacomo di Attilio, id., L. 840 — D'Angelo Concetta di Chiacchio Antonio, id., L. 840 — Ughetto Giuseppe di Antonio, id., L. 840 — Ditto Rocco di Saverio, soldato, L. 630 — Lanicelo Francesco di Mario, id., L. 630 — Giardini Ercole di Gregorio, id., L. 630 — Cardilli Angela di Soldano Domenico, carabiniere, L. 840 — Centanni Giovanna di Filippone Alfonso, soldato, L. 630 — Greggio Domenico di Francesco, id., L. 630.

Ramelli Amadia di Pietro, soldato, L. 630 — Scuro Nicoletta di Magnolo Vincenzo, id., L. 630 — Elia Luigi di Pasquale, id., L. 630 — Del Monaco Giovanni di Antonino, aspirante ufficiale, L 1000 — Ghiglino Gaetano di Giuseppe, soldato, L. 630 — Broschi Paolo di Pietro, id., L. 210 — Pasquinelli Celestino di Natalino, id, L. 630 — Bonetti Maria Emilia, di Sozzi Giuseppe, caporale, L 840 — Di Lorenzo Giovanni di Lorenzo, soldato, L. 315 — Butrighelli Andrea di Luigi, id., L. 630 — Di Paolo Felice di Giuseppe, id., L. 210 — Neretti Francesca di Ronchi Giovanni, id., L. 630 — Campagnoli Teresa di Baga Antonio, id., L. 630 — Bonetti Santo di Giovanni, id., L. 630 — Longoni Maria di Mariani Ettore, id., L. 630 — Melzi Luigia di Giovenziana Emilia, id., L. 630 — Gasperini Ercole di Igino, id., L. 630 — Rossi Romualdo di Carlo, id., L. 630 — Ciula Salvatora di Dio Salvatore, id., L. 630.

Recchia Antonio di Silvio, caporale, L. 840 — Zaninetti Ceruti Fortunata di Zuccoli Guglielmo, sergente, L. 1120 — Bibbiani Giuseppe di Luigi, soldato, L. 630 — Busatti Luigi di Paolo, id., L. 630 — Bouc Pietro Giuliano di Serafino, id., L. 630 — Bergamini Ida di Patrignani Pietro, capitano, L. 1520 — Ghisalberti Giov. Battista di Giacomo, soldato, L. 630 — Nobile Basilio Timoteo di Giovanni, id., L. 630 — Cazzaro Domenico di Guglielmo, id., L. 630 — Salvi Giuseppe di Vittorio, id., L. 630 — Oliveri Vito di Agostino, id., L. 630 — Paleila Giuseppe di Francesco, caporale, L. 840 — Cazzaniga Davide di Alberto, id., lire 840 — Paroli Maria di Pavoni Paolo, maresciallo, L. 1500 — Culatina Giuseppe Marcaria di Giacomo, caporale, L. 8,0 — Roselli Raffaele di Alessandro, soldato, L. 630 — Valerio Barbara di Pandini Luciano, aspirante ufficiale, L. 1500 — Riva Serafino di Luigi, soldato, L. 630 — Pastori Ambrogio Luigi di Gaetano, id., L. 630 — Sozzi Adele di Manfrini Giovanni, caporale, L. 840.

Alvisi Anselmo di Ermete, sergente, L. 1120 — Mignami Giovanni di Raimondo, soldato, L. 630 — Verdoja Giuseppe di Ernesto, id., L. 45 — Pizzi Emilio di Marcello, id., L. 630 — Altamura Luigi di Pantaleo, id., L. 630 — Bonarrigo Santo di Giuseppe, id., L. 510 — Parta Giovanni di Disio, caporale, L. 840 — Giordano Marco Antonio di Luigi, soldato, L. 630 — Magistrelli Giov. Battista di Enrico, id., L. 630 — Palmisciani Epifanio di Vito, id., L. 630 — Serenelli Annunziata di Falaschi Vittorio, id., L. 630 — Salvucci Vincenzo di Mario, id., L. 630 — Dalmasco Bartolomeo di Giovanni, id., L. 630 — Moroni Vittorio di Renato, id., L. 630 — Palanghi Ubaldo di Virgilio, id., L. 630.

(Continua).

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 39, dal 24 al 30 settembre 1917.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari delle Puglie.	Altamura	1	—	1	—
»	Bari delle Puglie	1	1	1	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	2	—	2
»	Nicosia	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	1	—
	San Severo	1	—	1	—
Lecce	allipoli	—	1	—	1
Livorno	rno	—	1	—	1
Milano	arate	—	1	—	1
»	[illegible]	—	2	—	2
»	po	1	—	1	—
Modena	ndola	—	2	—	2
Napoli	ellammare di S.	—	1	—	1
Pavia	avia	—	1	—	2
Potenza	atera	3	1	8	1
»	Potenza	1	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		11	18	17	19
Carbonchio sintomatico.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	3	—
Grosseto	Grosseto	3	—	17	1
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	1	—
		8	1	24	2
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	—	7	—
»	Asti	2	—	4	—
»	Casale Monferrato	1	1	1	1
»	Novi Ligure	2	—	9	—
»	Tortona	2	1	2	1
Aquila degli Abr.	Aquila	15	—	70	—
»	Avezzano	3	2	8	4
»	Cittaducale	6	1	29	10
»	Sulmona	1	—	8	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.					
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	4	—	39	—
Bergamo	Bergamo	2	2	2	6
»	Clusone	—	1	—	1
Bologna	Bologna	7	—	7	—
Brescia	Breno	1	—	1	1
»	Brescia	2	—	5	—
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	2	1	3	2
»	Verolanuova	1	—	9	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	38	—
Campobasso	Isernia	1	—	5	1
Caserta	Gaeta	1	—	1	—
»	Sora	1	—	5	—
Chieti	Chieti	1	1	1	2
»	Lanciano	8	1	23	18
»	Vasto	1	—	2	1
Como	Como	2	1	3	3
»	Lecco	7	2	24	2
»	Varese	2	—	4	—
Cremona	Crema	1	—	1	1
»	Cremona	2	1	2	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	2
»	Pistoia	1	—	1	
»	San Miniato	—	1	—	1
Forlì	Cesena	3	—	4	—
»	Forlì	—	1	—	4
»	Rimini	—	1	—	1
Genova	Genova	2	—	2	1
»	Savona	—	2	—	4
Grosseto	Grosseto	1	1	1	2
Macerata	Camerino	—	2	—	15
Mantova	Mantova	2	3	3	4
Massa e Carrara	Massa	5	—	35	3
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	3	—	3
Modena	Modena	1	—	2	1
»	Pavullo sul Frign.	2	—	7	5
Novara	Biella	1	2	1	2
»	Domodossola	1	—	17	—
»	Novara	1	1	1	1
»	Pallanza	—	1	—	8
»	Vercelli	1	1	8	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica:				
Padova	Padova	4	2	8	3
Palermo	Cefalù	1	—	7	—
»	Termini Imerese . .	1	—	1	—
Parma.	Parma	3	—	4	2
Pavia	Mortara	3	—	3	—
»	Pavia	—	1	—	1
»	Voghera	6	—	9	—
Perugia	Foligno	1	—	15	—
»	Perugia	1	—	6	—
»	Rieti	—	1	—	1
»	Spoleto	4	—	61	—
»	Terni	2	—	9	—
Pesaro e Urbino.	Pesaro	2	—	4	—
»	Urbino.	2	—	12	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	7	4
»	Lugo	—	1	—	2
»	Ravenna	3	—	14	11
Roma	Roma	1	—	4	—
»	Velletri	2	—	2	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo.	Rovigo	1	6	1	6
Sondrio	Sondrio	5	—	7	—
Torino.	Pinerolo	—	1	—	3
»	Susa.	1	—	1	—
»	Torino.	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine	Cividale del Friuli .	—	1	—	1
»	Udine	9	1	17	1
Venezia	Chioggia.	1	—	3	—
»	Venezia	4	1	5	2
Verona	Verona	5	2	5	5
Vicenza . . .	Vicenza	2	—	4	1
		171	58	605	165
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno . .	Ascoli Piceno . . .	2	—	11	1
»	Fermo	5	2	15	21
Bergamo	Treviglio	3	1	3	1
Bologna	Bologna	4	—	15	—
»	Imola	—	1	—	1
Campobasso . . .	Campobasso	1	—	1	10
Caserta	Sora	1	—	4	—
Chieti	Chieti	—	1	—	1
»	Vasto	1	—	3	1
Como	Varese.	—	1	—	2
Firenze	Firenze	2	—	2	—
Foggia	San Severo.	1	—	3	—
Forlì	Forlì.	1	—	1	—
	Segue: Malattie infettive dei suini.				
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	1	1	1
Napoli	Casoria	1	—	1	2
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Pavia	Pavia	2	1	2	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza.	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	3	—
Potenza	Potenza	2	—	2	—
Roma	Roma	—	1	—	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Montepulciano . . .	2	—	4	—
Udine	Udine	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	1	—		—
Verona	Verona	—	1		
		40			46
	Morva.				
Alessandria . . .	Alessandria	—			1
Milano	Milano	—			1
Novara	Vercelli	2			—
Ravenna (*a*) . . .	Faenza	1			—
		3	2	3	2
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie.	Bari.	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Grosseto.	Grosseto	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Vercelli	1	—	1	1
Piacenza.	Piacenza.	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		7	3	7	4
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino.	Ariano di Puglia. .	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		5	—	6	—

(*a*) Sospetta.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Bari delle P. (a)	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	1	—	1
»	Cremona	—	1	—	1
Foggia (a)	Bovino	1	—	7	—
»	Foggia	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	3
Palermo	Palermo	1	—	1	—
»	Termini Imerese	1	1	2	1
Venezia (a)	Venezia	—	1	—	1
		5	5	12	7
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	3	—	35	—
»	Avezzano	4	—	4	—
»	Cittaducale	1	—	47	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
»	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	2	—	8	—
Roma	Velletri	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		15	—	100	—
	Barbone dei bufali.				
Potenza	Matera	1	—	1	—
	Colera dei polli.				
Firenze	Firenze	—	1	—	5
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	12
		1	2	1	17

(1) Sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	16	29	36
Carbonchio sintomatico	5	9	26
Afta epizootica	40	229	770
Malattie infettive dei suini	24	51	127
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	8	10	11
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	5	6
Rabbia	6	10	19
Rogna	6	15	100
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	3	3	18

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 14).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
609010	3,50 0[0	424413	35 —	*Passini* Antonio fu Carlo, minore sotto la tutela di *Passini* Vittorio fu Paolo, domiciliato a Spezia (Genova)	*Pasini* Antonio fu Carlo, minore sotto la tutela di *Pasini* Vittorio ecc., come contro.
609033	5 0[0	1290014	20 —	Rossi Enrico fu Giuseppe, Rossi Ginseppe, *Giovanni* e Maria di Enrico, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal matrimonio di Rossi Enrico fu Giuseppe con Mo Teresa fu Giovanni eredi indivisi, domiciliati in Torino; con usufrutto vitalizio a Molino Giovanni Luigi fu Giuseppe	Rossi Enrico fu Giuseppe, Rossi Giuseppe, *Francesco-Giovanni* e Maria di Enrico ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI

(Elenco n. 11). **3ª Pubblicazione.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
335 14	5-3-1917	Banca d'Italia (Succ. di Perugia)	Pennacchi Francesco fu Luigi, quale presidente della Congregazione di carità di Assisi (Pos. n. 607313)	—	7	—	P. N. 5 %	9000 —	—
2	25-4-1917	Banco di Sicilia (Agenzia di Licata)	Scribellito Felice (Pos. n. 606647).	—	2	—	P. N. 5 %	6000 —	—
	28-1-1916	Banca d'Italia (Succ. di Cosenza)	Attanasio Attanasio fu Francesco (Pos. num. 607054)	—	2	—	P. N. 4.50 %	2000 —	—

Roma, 15 settembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 ottobre 1917, in L. 148,87.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 10 ottobre 1917, da valere per il giorno 11 ottobre 1917:

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	134 23	—
Londra (lire sterline)	37 03	—
Svizzera (franchi svizzeri) . . .	165 56 1/2	—
New York (dollari)	—	—
Buenos Ayres (pesos carta) . .	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 10 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	82.0484	0.9781
3.50 % netto (1902)	—	0.9781
3 % lordo	—	0.0822
5 % netto.	91.2698	1.3973

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *10 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 869)

Nella giornata di ieri, fra Adige e Brenta e sull'altopiano di Bainsizza si ebbero vivaci duelli d'artiglieria.

Ad est di Gorizia l'attività dei nuclei esploranti fu notevole: una pattuglia nemica venne catturata.

Sul Carso: la sera dell'8, con ripetuti attacchi preparati da intensi concentramenti di fuoco, riparti d'assalto nemici tentarono di guadagnare terreno nella zona di Castagnavizza. Ne seguirono accaniti combattimenti: le nostre posizioni furono tutte saldamente mantenute e l'avversario venne ributtato con perdite. Ieri sera, un violento tiro di distruzione iniziato dal nemico con carattere di preparazione fra il Vippacco e Castagnavizza venne soffocato dal pronto intervento delle nostre batterie. Numerosi e forti nuclei che attaccarono più tardi le nostre posizioni, in quel tratto, vennero sanguinosamente respinti.

Cadorna.

ROMA, 10. — L'ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Nel bollettino austriaco intercettato il 29 settembre 1917 viene affermato che il giorno precedente una nave ospedale austriaca, munita di tutti i segnali distintivi, venne all'uscita dal porto di Durazzo attaccata senza successo con bombe da una squadriglia di velivoli italiani. Il comunicato prosegue dicendo che su questa nuova prova di violazione della convenzione di Ginevra da parte italiana, il mondo civile pronuncierà la sua sentenza.

Sta invece il fatto che il mattino del 28 settembre due nostri idrovolanti si recarono ad esplorare la rada di Durazzo e, giunti sull'obiettivo verso le dieci antimeridiane, avvistarono un piroscafo di circa 7000 tonnellate, due alberi e grosso fumaiuolo dipinto in giallo ed avente i fianchi dipinti di bianco, senza fascia verde nè altro distintivo della Croce Rossa. Esso dirigeva ad alta velocità per entrare in porto con rotta sud-est e proveniva da Capo Durazzo.

Il piroscafo era carico di truppe bene visibili in coperta e perciò i nostri idrovolanti, da quota 1800 metri, lo attaccarono con lancio di bombe che caddero nelle sue vicinanze; fatti segno ad inefficace fuoco anti-aereo e senza che gli idrovolanti austriaci, levatisi in volo, impegnassero la lotta od inseguissero i nostri apparecchi, rientrarono incolumi alle loro basi dopo di avere interamente espletata la loro missione esplorativa.

ROMA, 10. — L'ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Durante l'ultima incursione aerea nemica sulla nostra costa sud-Adriatica, di cui si è già riferito nel comunicato del 29 settembre, non uno solo, bensì due velivoli nemici vennero abbattuti dalla difesa antiaerea di Brindisi. Nostre siluranti hanno raccolto presso la costa italiana i rottami del secondo apparecchio, K 193, ed i cadaveri degli aviatori, tenente di fregata Severa e alfiere Strizik.

ROMA, 10. — Durante la settimana finita a mezzanotte di domenica 7 corrente entrarono nei nostri porti 503 navi mercantili, di ogni nazionalità, con stazza complessiva lorda di 398,370 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le nostre perdite, in tutti i mari, furono di due piroscafi al di sotto delle 1500 tonnellate e di due piroscafi al di sopra di 1500 tonnellate; questi ultimi al di fuori delle nostre acque.

Fu anche affondato un veliero al disopra delle 100 tonnellate.

Un piroscafo ed un veliero sfuggirono all'attacco.

Settori esteri.

Neppure oggi sono segnalati combattimenti importanti sui fronti russo e rumeno.

L'offensiva anglo-francese in Fiandra continua a svolgersi con crescente successo, quantunque ostacolata dal maltempo.

Secondo una nota ufficiale inglese, le truppe del maresciallo Haig hanno dovuto aprirsi con le armi alla mano il passo contrastato dal nemico, attraverso più di un chilometro, lungo le creste delle Fiandre, sopra un terreno crivellato dalle escavazioni delle granate, spesso così vicine che non vi era un posto per mettervi il piede. Nondimeno esse raggiunsero la totalità degli obiettivi propostisi, infliggendo sanguinose perdite al nemico.

Il numero dei prigionieri fatti ieri l'altro dagli inglesi, e sinora enumerati, ascende a 1638, fra cui 29 ufficiali. Il materiale da guerra catturato comprende alcuni cannoni da campagna, mitragliatrici e mortai da trincea.

I tedeschi hanno tentato contrattacchi a cavaliere della ferrovia Ypres-Roulers, ma sono stati nuovamente spazzati dai fuochi di sbarramento inglesi.

Non minore è stato il successo riportato nello stesso tempo dalle truppe francesi del generale Anthoine, investendo il saliente interno, fortemente organizzato con tutte le risorse della tecnica militare, costituito dalla foresta di Houlthust.

I francesi, su terreno impraticabile, avanzando per oltre due chilometri con precisione matematica, raggiunsero integralmente gli obiettivi. Così che cadevano in possesso di essi tutti i *blockhaus* in cemento, le fattorie fortificate, oltre a 400 prigionieri, cannoni e mitragliatrici.

Dagli altri settori non si hanno notizie di combattimenti degni di menzione.

Maggiori informazioni sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio, accentuando il nostro progresso ad est di Draibank, ci impadronimmo della fattoria di Papegoet e facemmo una quarantina di prigionieri.

Sul nostro nuovo fronte semplici azioni di pattuglie nemiche.

A nord dell'Aisne l'artiglieria tedesca mostrò particolare attività nella regione di Laffaux.

Effettuammo con successo un colpo di mano a nord-ovest della fattoria Colombe.

Sulla riva destra della Mosa nella regione del bosco Le Chaume, attività delle due artiglierie senza azioni di fanteria.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nel Belgio nessuna azione di fanteria. Le nostre truppe organizzano le posizioni conquistate.

Attività delle opposte artiglierie sul fronte a nord dell'Aisne e sulla riva destra della Mosa. I tedeschi dopo un intenso bombardamento hanno lanciato un forte attacco contro le nostre posizioni a nord del Bois le Chaume. Durante i combattimenti della giornata il nemico è riuscito a prendere in qualche punto piede nei nostri elementi avanzati della prima linea. Il fuoco della nostra artiglieria gli ha interdetto ogni progresso.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 10. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Il nemico sferrò iersera contrattacchi in vicinanza della linea Staden-Ypres. Furono tutti respinti, ma i nostri avamposti a sud di questa linea dovettero ripiegare per un piccolo spazio su una linea di circa 1800 metri.

Abbiamo effettuato vari riusciti colpi di mano a sud della Scarpe.

Oggi la pioggia cade nuovamente con violenza.

LONDRA, 10. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Durante la giornata gli attacchi tedeschi contro le nostre nuove posizioni in vicinanza della ferrovia Ypres-Staden si sono risolti in scontri locali che non hanno sensibilmente cambiato la situazione. I tedeschi non hanno pronunciato alcun altro contrattacco e le nostre truppe sul fronte di battaglia si sono occupate di organizzare attivamente le nostre posizioni conquistate ieri e ciò malgrado le difficoltà provenienti dalle condizioni del terreno.

Le artiglierie da ambo le parti hanno continuato a manifestare attività.

LONDRA, 10. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

I nostri aviatori hanno effettuato pochi voli il 9 corrente, eccetto sul fronte di battaglia, ove, malgrado le fitte nubi e il vento che soffia a tempesta, hanno fatto un ottimo lavoro, individuando per l'artiglieria nuove posizioni di cannoni ed altri obiettivi e mantenendo per tutta la giornata il contatto fra le nostre truppe e quelle del nemico che hanno investito a colpi di mitragliatrici ogni volta che l'occasione si presentava.

Durante la giornata i nostri aviatori hanno gettato una tonnellata di bombe su Staden e durante la notte ne hanno gettate altre due sulle stazioni di Roulers, di Courtrai, di Mènin e di Ledeghem; hanno colpito in pieno un treno tedesco provocandovi un certo numero di esplosioni; hanno abbattuto quattro velivoli tedeschi e ne hanno costretti altri due ad atterrare sbandati.

Due aeroplani britannici mancano.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 10. — Gli scarsi, saltuari e concisi comunicati della marina, analogamente a quanto avviene anche nelle marine alleate, trovano spiegazione nell'essere l'insidia la caratteristica principale dell'attuale guerra sul mare, e nella necessità del silenzio, che incombe sulla massima parte delle operazioni di guerra che la marina compie, i cui risultati non possono essere conosciuti che dopo lungo tempo.

D'altra parte il nemico nei suoi bollettini, mentre falsamente cerca di attribuirci azioni di guerra contrarie alle norme del diritto internazionale, (come risulta dal penultimo comunicato della marina circa l'accusa mendace di aver noi bombardato una nave ospedale) ben si guarda dal far cenno delle sue perdite reali: così per i velivoli perduti a Brindisi ed in altre occasioni, e così pure per le unità navali perdute da esso in Adriatico e per quelle gravemente danneggiate.

Del resto i nostri stessi rari comunicati spesso non possono dare

che i primi constatati risultati delle azioni: solo più tardi si hanno le sicure notizie di ulteriori successi in esse conseguite. Così per un cacciatorpediniere del nemico affondato nel golfo di Venezia, di cui solamente ora dopo molto tempo si è accertato l'affondamento; e sopratutto per i suoi sommergibili, dei quali ben undici sono stati da noi finora sicuramente affondati in Adriatico, tacendo di quelli numerosi della cui perdita non si può avere la certezza assoluta.

Il Consiglio provinciale di Cuneo a S. E. l'on. Boselli

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 10. — Il giorno 8 del corrente mese l'on. Giolitti, presidente del Consiglio provinciale di Cuneo, ha inviato all'on. Boselli, il telegramma seguente:

« Sono lieto di comunicarti il seguente ordine del giorno votato oggi all'unanimità dal Consiglio provinciale di Cuneo: Il Consiglio provinciale di Cuneo invia un caloroso saluto a S. E. Boselli che dalla concordia di tutti gli italiani trae la promessa, la fede e il patto per quell'auspicata pace vittoriosa la quale, assegnando alla Nazione i suoi naturali confini e liberando i fratelli oppressi, sarà il trionfo della giustizia e della civiltà.

« Il presidente del Consiglio provinciale: *Giolitti* ».

L'on. Boselli ha così risposto:

« Mi è grato rivolgerti la seguente risposta all'ordine del giorno che mi hai comunicato:

Ringrazio vivamente il Consiglio di codesta Provincia gagliarda, operosa e memorabile nella storia del valore italiano, donde mossero insigni promotori, soldati intrepidi del patrio risorgimento. Nel saluto a me rivolto è alta affermazione di nazionale concordia e di invincibili propositi per la vittoria del diritto italiano e della civiltà. Rispondo cordialmente al saluto colla sicurezza che dalle Alpi a tutti i mari italiani un solo cuore, un'opera sola di patriottica coscienza e di popolare costanza nelle virtù necessarie in questa ora gloriosa condurranno il paese nostro al compimento dei suoi destini, segnati da Dio, voluti dalla sua storia, invocati da tutta l'anima sua.

« *Boselli* ».

CRONACA ITALIANA

S. E. Raineri a Grosseto. — L'onorevole ministro dell'agricoltura si è recato, ieri, a Grosseto per visitare in quella campagna i nuovi sistemi di aratura meccanica. Accompagnato dal prefetto e dal sindaco, il ministro assistette al funzionamento delle trattrici di Stato, organizzate in isquadre e condotte da personale militare specializzato.

Il ministro si è compiaciuto pel modo con cui il lavoro procede e che dimostra come la motoaratura, mentre rende adatte per la semina notevoli estensioni di terreno, mette in evidenza la peculiare utilità di tali macchine col supplire alla penuria di altri mezzi di lavoro.

Il ministro si recò poi al Municipio, dove ricevette le autorità locali.

Per i nostri prigionieri in Austria. — Già altre volte è stata fatta viva raccomandazione al pubblico di limitare il numero e la lunghezza delle corrispondenze dirette ai nostri prigionieri in Austria-Ungheria e di scriverle in modo chiaro e leggibile, allo scopo di agevolare il lavoro di censura e assicurare il sollecito recapito delle corrispondenze stesse ai destinatari.

Risulta ancora che le autorità austro-ungariche hanno introdotto gravi restrizioni nelle corrispondenze dirette ai prigionieri, stabilendo che nel mese corrente si darà corso soltanto alle cartoline ed ammettendo le lettere nel solo caso in cui vi siano aggiunti documenti, fotografie e simili.

È quindi necessario che nel proprio interesse il pubblico, nel corrispondere coi prigionieri italiani in Austria, si attenga rigorosamente alle seguenti norme:

1° scrivere non più di una volta per settimana;

2° usare esclusivamente cartoline di 16 righe, ricorrendo alla lettera di 60 righe, al massimo, soltanto nel caso eccezionale di invio di documenti, fotografie e simili (in questo caso è necessario adoperare buste non foderate e impostare le lettere aperte);

3° scrivere con caratteri chiari e facilmente leggibili;

4° trattare solo di argomenti privati e famigliari.

TELEGRAMMI "STEFANI"

WASHINGTON, 8. — Il ministro dell'Equatore a Washington dichiara che il suo Governo ha deciso di non ricevere ufficialmente l'ex-ministro tedesco al Perù, accreditato anche presso l'Equatore, nel caso che egli arrivasse all'Equatore. Nei circoli diplomatici il modo di procedere dell'Equatore è considerato equivalente ad una rottura dei rapporti diplomatici con la Germania.

MADRID, 10. — Il *Giornale ufficiale* pubblica i decreti che accettano le dimissioni di Galbeton da ambasciatore presso il Vaticano è nominano a tale posto il marchese di Villasinda, che si trova attualmente a Pietrogrado.

PARIGI, 10. — Alla Conferenza interparlamentare del commercio l'Italia è rappresentata dall'on. Pavia, non essendo intervenuto perchè indisposto l'altro delegato senatore Marconi.

Nella seduta di ieri due temi, quello del regime doganale fra gli alleati e della riassicurazione tra gli alleati furono assegnati a relatori italiani.

Alla colazione al Circolo repubblicano furono pronunziati molti notevoli brindisi, fra i quali applauditissimo quello dell'on. Pavia a nome del Comitato parlamentare italiano.

BUENOS AIRES, 8 (ritardato). — Avendo l'incaricato d'affari austro-ungarico formulato un reclamo per la sorveglianza sui vapori austriaci, il ministro degli esteri Puerredon ha risposto che erano necessarie tali misure per evitare atti ostacolanti la navigazione.

ZURIGO, 10. — Si ha da Berlino: Il ministro del Perù ha consegnato al Dipartimento degli esteri la Nota che comunica la rottura delle relazioni con la Germania ed ha chiesto i passaporti.

CAIRO, 10. — La successione del defunto Sultano essendo stata rifiutata da suo figlio Kemal Eddin, il principe Ahmed Fuad, fratello del defunto, sale al trono col nome di Fuad I.

PIETROGRADO, 8. (Ritardato). — Ecco la lista ufficiale dei membri del nuovo Gabinetto Kerensky, formato sulla base dell'accordo fra i partiti democratici e borghesi:

I ministri socialisti sono: Kerensky, presidente del Consiglio e generalissimo; Nikitin, interno, poste e telegrafi; Maliantovitch, giustizia; Prokopovitch, vettovagliamento; Avkentsieff, agricoltura; Gvordef, lavoro.

I ministri non socialisti sono: Teretschenko, esteri; Nonovaloff, commercio e industria; Bernatrky, finanze; Salazkin, istruzione pubblica; Kartachof, culti; Nishkin, assistenza pubblica; Kmirnof, controllore dello Stato; Tratiskof, presidente del Consiglio economico presso il Governo provvisorio; Liverovsky, strade e comunicazioni; generale, Vorkovsky, guerra; ammiraglio Verdorevsky, marina.

PIETROGRADO, 9. — La formazione del nuovo Gabinetto fa scomparire il Direttorio.

WASHINGTON, 10. — Il Governo ha definitivamente rifiutato l'autorizzazione di fornire carbone per la traversata ad un vapore olandese, perchè l'Olanda non darebbe assicurazioni che la nave ritorni agli Stati Uniti dopo avere scaricato il carico destinato al Comitato di soccorso belga. Si dice che l'azione degli Stati Uniti ha in vista di porre il completo *embargo* sulla grossa flotta mercantile olandese attualmente a New York, se l'Olanda si rifiuta di trasportare carichi per gli Stati Uniti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.